



M. 146632

2 3



COMUNE DI
REGGIO EMILIA



Roberta Rigon
Consigliere Comunale

Reggio nell'Emilia, 20 novembre 2018

Alla Sig.ra Presidente del Consiglio Comunale
di Reggio nell'Emilia

Residenza Municipale

**Mozione ex art.52 del Regolamento interno del Consiglio comunale del
Comune di Reggio nell'Emilia.**

**PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE**

Il Consiglio Comunale di Reggio nell'Emilia

Premesso che:

- la difesa civica rappresenta una forma di pre-contenzioso per la tutela dei cittadini: di facile accesso in ragione della territorialità, della gratuità e della assenza di formalismi procedurali;
- il suo scopo è rettificare eventuali disfunzioni, inefficienze e iniquità dell'agire delle pubbliche amministrazioni, nell'intento di garantire l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.);
- la difesa civica - che raccoglie le segnalazioni dei cittadini - ne valuta il fondamento e, ove del caso indica alla pubblica amministrazione la condotta legittima o più appropriata alla fattispecie, nell'obiettivo di comporre il contenzioso fin dalle sue fasi iniziali;
- la difesa civica prevede una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai cittadini o agli uffici pubblici; qualora la questione non rientri nella sua competenza è in grado comunque di indirizzare il cittadino ad altri organismi di tutela o di mediazione;
- le azioni volte alla divulgazione della cultura della mediazione, come sopra richiamate, possono contribuire a qualificare ulteriormente l'insieme delle attività di difesa civica, con il possibile sviluppo di forme di collaborazione con la Giunta Regionale, volte a supportare il rapporto istituzioni/cittadino;
- l'attivazione della difesa civica consente di sollevare la P.A. dalla gestione dei conflitti con i cittadini e di prevenire l'insorgere di lunghi ed onerosi contenziosi giudiziari, con correlato risparmio di spese legali;

Rilevato che:

- la legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale;
- la gran parte dei Comuni e delle Provincie non ha utilizzato la facoltà concessa dalla legge di attribuire la funzione al Difensore provinciale, e che lo stato e i contenuti del processo di riordino

istituzionale nazionale non consentono di ritenere come presumibile un mutamento rapido e ampio di queste scelte; i cittadini, in questo contesto istituzionale, si rivolgono in misura sempre maggiore al Difensore civico regionale in relazione a contenziosi con i comuni;

- l'art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003, in base al quale le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore Civico regionale;
- il Difensore civico regionale e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Emilia-Romagna nel 2014 hanno sottoscritto un accordo quadro che prevede l'estensione della difesa civica agli enti locali e che, in virtù di questo accordo, i Comuni emiliano romagnoli possono affidare al Difensore civico regionale la propria attività di difesa civica.

INCARICA IL SINDACO E LA GIUNTA

di affidare al difensore Civico regionale, tramite apposita convenzione, il servizio di difesa civica.



Roberta Rigon

Consigliere Comunale